



CITTA' DI ALESSANDRIA
Segretario Generale

N° prot. 120 SG

Alessandria, 02/09/2015

AI DIRETTORI

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo successivo sulle determinazioni a contrattare. Direttiva.

Il secondo comma dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dalla Legge 213/2012¹, che ha riscritto l'intero sistema dei controlli, prevede il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, ovvero quando l'atto risulta già produttivo di effetti.

La presente circolare, con valenza anche di direttiva, illustrata e presentata all'UDP di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni nella seduta del 24/08/2015, nel richiamare i contenuti essenziali della determinazione a contrattare e i principali riferimenti normativi in tema di affidamenti, da tener presenti, sia in fase di controllo preventivo da parte dei responsabili, sia in fase successiva, ad opera dell'UDP, ha la finalità di individuare un generale *modus operandi* per riscontri e controlli maggiormente efficaci. I riferimenti normativi di seguito evidenziati sono ovviamente noti e conosciuti, ma si ritiene comunque opportuno richiamarli, per rendere, appunto, più efficaci i controlli e uniformare l'azione amministrativa dell'ente.

¹ D.Lgs. n. 267/2000 Art. 147-bis. (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

2. Il controllo di regolarità amministrativa e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Come noto, la procedura di approvvigionamento di beni e servizi e lavori in conformità a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 11 del Codice dei Contratti², è attivata con la determinazione a contrattare con cui vengono individuati: 1) gli elementi essenziali del contratto; 2) i criteri di selezione degli operatori economici; 3) i criteri di selezione delle offerte.

La determinazione a contrattare ha la sua prima disciplina nell'art. 192 del Testo unico degli enti locali³, che ne stabilisce il contenuto minimo essenziale, deve essere richiamata nel bando di gara (l'art. 55, 3° co., del codice dei contratti pubblici dispone che se ne «fa menzione»). Le indicate disposizioni hanno applicazione per tutte le fattispecie contrattuali e per tutte le modalità di aggiudicazione del contratto, di importo sopra e sotto soglia comunitaria, ovvero con procedura aperta, ristretta, negoziata, accordo-quadro, dialogo-competitivo, sistema dinamico di acquisizione e affidamenti in economia. La volontà di attivare le procedure tipiche dell'evidenza pubblica deve essere rinvenibile nella decisione contenuta nella determinazione a contrattare, necessariamente e obbligatoriamente riferita ai profili operativi dell'attività amministrativa, con cui si avvia il procedimento di acquisizione in attuazione degli obiettivi programmati.

Nella determinazione a contrattare va tenuto conto che l'art. 7, D.L. 52/2012⁴, (c.d. *spending review I*), convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'art. 328 del

² D.Lgs 163/2006 Art. 11 comma2: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

³ D.Lgs 267/2000: "Articolo 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

⁴ D.L. 52/2012 Art. 7. (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto).

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali" sono soppresse e, dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A". 2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328". 3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza).

Regolamento (DPR 207/2010), con la sola eccezione della mancata presenza del bene o servizio nel mercato indicato. Ai sensi poi dell'art. 1, 7° co., D.L. 95/2012⁵ (c.d. *spending review II*), convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute per l'acquisto di alcune categorie di beni ad:

a) avvalersi delle convenzioni o accordi -quadro di Consip;

b) avvalersi delle centrali di committenza regionali di riferimento;

c) esperire proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione di soggetti indicati nelle precedenti lett. a) e b).

Ai sensi, infine, dell'art. 1, 1° co., dello stesso indicato D.L. 95/2012⁶ i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Consip s.p.a. sono nulli e sono causa di responsabilità amministrativa avanti alla Corte di conti. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali (così anche per il Comune di Alessandria *iuxta D.G.C.*

5 D.L. 95/2012 Art. 1 - 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

6 D.L. 95/2012 Art. 1 - 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza)).

127/2013) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione; in alternativa possono effettuarsi acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il contenuto della determinazione a contrattare, il citato art. 11. 2° co. del Codice prescrive esclusivamente gli elementi essenziali per la redazione del documento, lasciando alla stazione appaltante ampio margine di discrezionalità nella predisposizione del suo contenuto, nei limiti dell'osservanza delle specifiche tecniche.

Operativamente, la determinazione a contrattare deve contenere:

1. l'oggetto dell'appalto, il suo valore economico complessivo presunto e l'eventuale suddivisione in lotti della prestazione complessiva, i costi per la sicurezza aziendali e derivanti da interferenza;
2. la copertura finanziaria sul corrispondente capitolo del bilancio;
3. la durata dell'appalto (con eventuale previsione di facoltà di rinnovi ex art. 57 del Codice)⁷;

⁷ D.Lgs 163/2006 Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria (*nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o*)), quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza impreveduta, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore

4. la definizione delle caratteristiche tecniche del bene o delle modalità di svolgimento del servizio;
5. l'indicazione della procedura individuata per l'aggiudicazione, la scelta del criterio di selezione del contraente;
6. la motivazione a sostegno della tipologia di procedura;
7. l'individuazione delle tipologie di requisiti minimi dei concorrenti: 1) soggettivi (art. 38); 2) economico-finanziari (art. 41); 3) tecnici (art. 42);
8. il nominativo del responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto va considerato che l'art. 29 del Codice ⁸ consente il frazionamento dell'appalto in più lotti quando un'opera o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo

economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

8 D.lgs 163/2006 Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderli dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.

6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice. 7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi: a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

ad appalti aggiudicati contemporaneamente per prestazioni distinte. La stazione appaltante **può**, in particolare, suddividere l'appalto in quanti lotti ritiene necessario, a condizione che non lo faccia per sottrarsi all'applicazione delle disposizioni comunitarie sulla concorrenza e anche se l'art. 29 del Codice richiede, in tal caso, che le imprese partecipanti siano qualificate non in base al valore del singolo lotto bensì in base al valore dell'intero appalto. Diversamente avviene per i lotti di importo inferiore a 80 mila euro per i servizi e un milione di euro per i lavori per i quali è richiesta la qualificazione solo con riferimento al singolo lotto purché il loro importo cumulato non sia superiore al 20% di quello complessivo dell'opera o del servizio.

Con riferimento alla divisione in lotti della prestazione (o spaccettamento degli appalti) si richiama inoltre l'art. 26 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69⁹, convertito nella Legge 09/08/2013 n. 98, che integra gli artt. 2, 6 e 7 del Codice.

8. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo; b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: a) per i tipi di servizi seguenti: a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo: b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata; b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

9 D.L. 69/2013 Art. 26-bis(Suddivisione in lotti)

(1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,".

Relativamente alla **motivazione** si ricorda che è sulla stessa, ovviamente, che si sviluppa tanto il controllo preventivo con l'attestazione da parte del responsabile di cui all'art. 147 bis del TUEL e quello successivo, quanto il controllo esercitato dal Collegio dei revisori ex art. 239 del D. Lgs. 267/2000.

Nella motivazione deve essere sintetizzato il ragionamento giuridico e concreto svolto, che deve dar conto del rispetto della normativa e di aver compiuto i passaggi procedurali da questa imposti. A titolo esemplificativo, si pensi all'obbligo di escutere, in ambito sotto soglia, una delle forme di mercato elettronico ex art 328 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti ¹⁰. Nella motivazione, pertanto, devono essere riportati i passaggi effettuati con l'indicazione delle norme di riferimento e delle ragioni che hanno determinato lo scostamento. Ci si riferisce alla facoltà, per i Comuni, di non aderire alle Convenzioni

¹⁰ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 328 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. (n.d.r: si veda anche quanto disposto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296 e dall'articolo 7, comma 3, del Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52)

2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:

- a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
- c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
- d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
- e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.

5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294

(Consp o Centrale di committenza regionale) previo ossequio, a pena di nullità, del procedimento previsto che impone, in caso di gara autonoma, di porre a base d'asta le condizioni tecnico/economiche desumibili dalle convenzioni; o, ancora, sempre in ambito sotto soglia, si pensi al caso in cui non siano presenti forniture/servizi che si intende acquisire e si opererà extra mercato elettronico. Sarebbe opportuna sempre una preventiva attività di benchmarking dimostrativa della correttezza della decisione. E' evidente che si dovranno ben illustrare i passaggi seguiti e le norme che legittimano il proprio agire.

La motivazione dovrà essere tanto più precisa quanto più ci si allontana dai procedimenti ordinari e/o dagli obblighi imposti dalla spending review.

Si riassumono i principali criteri DI NORMA EUROPEA a cui si deve "aggangiare" la motivazione:

- economicità
- efficacia
- tempestività
- efficienza
- trasparenza
- concorrenza e pari opportunità
- rotazione.

Particolare attenzione occorre prestare anche nella scelta dei soggetti da consultare, operando secondo i principi indicati nell'art. 2 del Codice degli appalti.

Da tenere presente, inoltre, che, nella determinazione a contrattare, si è tenuti a motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto previsto nel bando-tipo sulle cause di esclusione dalle gare, intendendosi per tali la previsione di ulteriori ipotesi di esclusione. Al riguardo, si precisa che dette deroghe, ancorché motivate, non possono consistere nell'introduzione di clausole contrastanti con il disposto dell'art. 46, co. 1° bis del Codice ¹¹, atteso che esse, in tal caso, sarebbero nulle.

¹¹ D.Lgs 163/2006 Art. 46 - 1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

Rispetto alle ipotesi tipizzate nel bando-tipo, si possono, in particolare, prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione, solo con riferimento a disposizioni di leggi vigenti, ovvero alle altre regole tassative previste del citato art. 46, co. 1° bis, del Codice.

Nella predisposizione della determinazione, il procedimento da seguire, sinteticamente, è il seguente:

1. Sia in ambito sopra soglia, sia in ambito sotto soglia: escussione del mercato delle convenzioni (sistema CONSIP; Centrale di committenza regionale [DGC n. 127/2013]);
2. Facoltà di aderire alla convenzione in presenza di questa;
3. Obbligo di seguire la procedura ex art. 26 comma 3 della Legge 488/1999¹²: possibilità di bandire gara autonoma ponendo a base d'asta i dati tecnici/economici declinati nella convenzione. La procedura deve essere esperita anche nel sotto soglia comunitario con la sostanziale differenza che il procedimento di acquisizione deve essere avviato utilizzando lo strumento del mercato elettronico (MePa o altre forme di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti).
4. In caso di assenza delle convenzioni:
 - nel sopra soglia possibile bandire gara autonoma per le prestazioni di cui al comma 7 dell'art. 1 della Legge 135/2012¹³ con clausole di recesso nel contratto;

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

12 L. 488/1999 Art. 26 - 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

¹³ Legge 135/2012 - Art. 1 comma 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di

- nel sotto soglia comunitario obbligo di utilizzare una delle forme di mercato elettronico attraverso:
 - cottimo fiduciario con almeno 5 RDO *per beni/servizi previsti nel vigente Regolamento Comunale (DCC 70/2009);*
 - procedura aperta/negoziata *per beni/servizi non indicati nel vigente Regolamento Comunale (DCC 70/2009);*
 - possibilità di affidamento diretto per importi inferiori ai 40mila euro, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale (DCC 70/2009).
5. Solo nel caso in cui il bene/servizio non sia presente neppure in una delle forme di mercato elettronico: gara autonoma.

Da ultimo, si evidenzia che uno degli elementi di maggior rilievo riguarda il riferimento contabile. Sull'argomento, in considerazione di quanto già rappresentato durante i moduli formativi organizzati dalla Direzione Servizi finanziari, Organizzazione e personale, Sistema ICT, ci si limita a richiamare l'art. 183, comma 3 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 28 lett. D) del D. Lgs 126/2014, e il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Distinti saluti.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio PROIETTI

committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012)*